



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO TREVISO

Via Fonderia, n. 55 - Tel. 0422/695111

DECRETO DIRETTORIALE N. 899 / 2011

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 22.07.1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 342/1994 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali della disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R.;

VISTO il D.M. 7.11.1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

VISTO l'art. 86, co. 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 8, co. 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123;

VISTA la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la Circolare n. 39/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342;

VISTO il precedente Decreto di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;

VISTO il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;

SENTITE le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio Provinciale sulle attività di facchinaggio costituito presso questo Ufficio il 30/10/2007;

CONSIDERATO che, nell'ambito del tavolo di consultazione tenutosi con le stesse Organizzazioni e Associazioni, è emersa l'opportunità di rapportare la tariffa base al V livello contrattuale,

corrispondente ad "operaio comune", livello maggiormente diffuso nell'ambito territoriale della provincia di Treviso;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla Provincia di Treviso;

CONSIDERATO il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

CONSIDERATI gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria rinnovato in data 26/01/2011;

DECRETA

La tariffa minima oraria inderogabile per le operazioni di facchinaggio, in economia, anno 2011, per la provincia di Treviso, è determinata in € 17,25.

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

- 30% per lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- 50% per lavoro festivo;
- 60% per lavoro notturno festivo;
- 30% per lavoro straordinario.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.

L'applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Treviso, 29 marzo 2011



IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Giaretta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosanna Giaretta", written over the typed name.